



**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti**

Via dei Vestini s.n.c - Palazzina N (ex palazzina Se.Bi) - 66100 CHIETI\_

Cod. Fisc. Part. IVA 02307130696

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 1371/2023**

**Del 12/09/2023**

**Oggetto: DIRETTORE GENERALE DELLA ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI.  
INSEDIAMENTO THOMAS SCHAEEL. PROVVEDIMENTI**

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Asl 2 Abruzzo – Lanciano Vasto Chieti per 15 gg. consecutivi a partire dal 12/09/2023

**Allegati:**

- D.G.R.A. n. 571-2023 (firmato: No, riservato: No )
- Contratto di prestazione d'opera intellettuale (firmato: No, riservato: No )

**Hash:**

DEL\_271648.odt  
BC7E21B0DED5B700BD498AF9020439479027999AECB6FAB82628FA8AA1BAF7A920FD33723A2C9404ED6E3D025C4E052B8D0149BA7D  
34132D7C09A280E5E6C67E

Contratto DG SCHAEEL 2023 firmato digitalmente.pdf  
50B6B624E903AAF98678A66F14AF05ABCE8B8B0740CA66956AEDD24417631B40F48A7A6ABD561F8D22E284236598500B6453657E134  
4D5BFC509783D59A4B077

D.G.R.A. n. 571-2023.pdf  
4E5157D18FD3F5634D51C81329A8DD7F14A293A167A44A531A82200DE0C10E25638F41A9B6D295AB5A0B941DBDB8237E8623BF9EE6  
78A039C6F2A8BCBA3AB83F



**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO VASTO CHIETI**  
Via dei Vestini, snc – 66100 Chieti  
C.F. e P. Iva 02307130696

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

---

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 571 dell'11 settembre 2023 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni;

di propria iniziativa assume l'atto che segue avente ad oggetto **DIRETTORE GENERALE DELLA ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI. INSEDIAMENTO THOMAS SCHAEI. PROVVEDIMENTI**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
SCHAEI THOMAS

(atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)



**REGIONE ABRUZZO**

**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO VASTO CHIETI**

Via dei Vestini, snc – 66100 Chieti

Oggetto: DIRETTORE GENERALE DELLA ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI.  
INSEDIAMENTO THOMAS SCHAEI. PROVVEDIMENTI.

## **Il Direttore Generale**

Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 571 dell'11/09/2023 ai sensi del vigente decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

### **PREMESSO:**

- Che con deliberazione n. 571 dell'11 settembre 2023 la Giunta Regionale d'Abruzzo ha provveduto a nominare il sottoscritto Thomas Schael, [REDACTED] il [REDACTED] quale Direttore Generale della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, per la durata di anni 4 (quattro);
- che con il ripassato atto deliberativo, che si allega sub 1 al presente provvedimento onde formarne parte integrante e sostanziale, è stato altresì espressamente previsto che l'incarico di Direttore Generale della ASL Lanciano-Vasto-Chieti avrà decorrenza dalla data indicata in sede di sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale (12.09.2023), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

**DATO ATTO** che il ridetto contratto di prestazione d'opera intellettuale, che si allega sub 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, è stato formalmente sottoscritto dalle parti in data 11 settembre 2023 e di tal guisa notificato a questa ASL a mezzo pec in pari data.

**RICHIAMATO** l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato: "*Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali*".

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 3-bis del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato: "*Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario*".

**DATO ATTO** che il sottoscritto non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste sia dal D.Lgs. n. 39/2013 che dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e, segnatamente, dal comma 11 del predetto art. 3, nonché dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per l'assunzione dell'incarico di che trattasi.

## **DELIBERA:**

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,*

1. di dare atto che il sottoscritto Thomas Schael, nato a [REDACTED] è stato nominato Direttore Generale della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, giusta deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 571 dell'11 settembre 2023, per la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal 12 settembre 2023 (data indicata nel relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale) e fino all'11 settembre 2027;
2. di precisare che il Direttore Generale è domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Chieti, Via dei Vestini snc;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 18.05.2009, n. 69, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, al Collegio di Direzione e al Consiglio dei Sanitari della ASL 02, al Comitato Ristretto dei Sindaci e al Collegio Sindacale;
6. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento ai Dirigenti dell'Area P.T.A., nonché ai responsabili di tutte le articolazioni aziendali al fine di curare ogni necessaria comunicazione ai competenti Uffici ed Organismi pubblici.

La presente deliberazione consta di n. 03 pagine e di n. 02 allegati.

### **Attestazione contabile**

Si attesta che il presente atto non dispone costi / investimenti diretti



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE**

**DGR n. 571 del 11/09/2023**

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE ABRUZZO N. 69 DEL 30 AGOSTO 2023 DI INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.S.L. DI LANCIANO-VASTO-CHIETI E FORMALIZZAZIONE NOMINA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 4 AGOSTO 2016 N. 171.

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI Protocollo N. 86856/2023 del 11/09/2023



Direzione Generale della Regione

*DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

**Riunione di Giunta del:** 11/09/2023

**Presidente:**

<b>Componenti della Giunta:</b>	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI Protocollo N. 86856/2023 del 11/09/2023



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA**

**DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR**

**DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE**

PRESA D'ATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE ABRUZZO N. 69 DEL 30 AGOSTO 2023 DI INDIVIDUAZIONE DEL  
**OGGETTO:** DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.S.L. DI LANCIANO-VASTO-CHIETI E FORMALIZZAZIONE NOMINA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 4 AGOSTO 2016 N. 171.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1-quater, che stabilisce sono organi dell'Azienda Sanitaria Locale: il Direttore Generale, il Collegio di Direzione e il Collegio Sindacale;
- l'art. 3-bis, comma 2, dispone che la nomina del Direttore generale venga effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio;
- l'art. 3, comma 6 ultimo periodo che prevede *"In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione."*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 , così come modificato con il D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126 e in particolare:

- l'art. 1, rubricato *"Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale"*, che al comma 1, prevede che i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali sono adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto e al comma 2 istituisce presso il Ministero della salute l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale;
- l'art. 2 recante *"Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale"* che prevede:
  - al comma 1 *"Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione*

*rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.”;*

- *al comma 2 “[...] La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.”;*

**DATO ATTO** che:

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 22 maggio 2023, secondo le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 171/2016, è stato avviato il procedimento di nomina dei Direttori Generali delle aziende UU.SS.LL. del servizio sanitario regionale della regione Abruzzo ed è stato approvato l'Avviso per la manifestazione di interesse al conferimento degli incarichi di direzione generale rispettivamente delle aziende UU.SS.L.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo, pubblicato sia sul sito istituzionale della Giunta Regione Abruzzo sia sul BURAT serie speciale – n. 73 del 22/05/2023;
- con DPGR n. 52 del 10.07.2023 è stata nominata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dgs. 4 agosto 2016, n. 171, la Commissione regionale di esperti incaricata di effettuare la valutazione dei candidati a Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali abruzzesi da inserire nella rosa relativa ad ogni Azienda sanitaria regionale;

**RILEVATO** che il citato art. 2 comma 1 del D.Lgs 171/2016 stabilisce che la Commissione di esperti propone al Presidente della Regione una rosa di candidati nella quale non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore generale per due volte consecutive presso la medesima azienda sanitaria locale;

**PRESO** atto che:

- la Commissione regionale ex DPGR n. 52/2023 ha concluso la procedura di valutazione per titoli e colloquio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016,



allo scopo di accertare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare presso le aziende UU.SS.LL. per le quali i candidati abbiano manifestato il proprio interesse, tenuto altresì conto della complessità degli incarichi ricoperti e della dimensione della struttura in cui è stata maturata l'esperienza dirigenziale, nonché, di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza, depositando la relativa documentazione agli atti del competente Servizio del Dipartimento Sanità;

- il Presidente della Giunta Regione Abruzzo con proprio decreto n. 69 del 30 agosto 2023 ha individuato, come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, per le motivazioni ivi espresse, nell'ambito della riferita rosa di idonei relativa all'azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, quale Direttore Generale l'Ing. Thomas Schael per la durata di quattro anni;

**DATO ATTO** che, a seguito della individuazione operata con il richiamato decreto presidenziale, la Giunta Regionale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, procede alla formalizzazione della nomina del Direttore Generale dell'azienda U.S.L., a seguito di esito positivo delle verifiche da parte del competente Servizio Risorse Umane del SSR del Dipartimento Sanità in ordine alle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa rispetto all'incarico di Direttore Generale di azienda U.S.L.;

**DATO ATTO** che il competente Servizio Risorse Umane del SSR del Dipartimento Sanità ha effettuato le dovute verifiche relativamente ai contenuti delle previste dichiarazioni, riscontrando gli esiti specificati nel modello allegato alla circolare prot. n. 0479434/22 del 8.11.2022, come risulta da documentazione allegata e agli atti del competente Servizio;

**RITENUTO** che il contratto di diritto privato da stipulare col nuovo Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti per la durata di anni 4 (quattro) debba essere redatto secondo lo "Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale", allegato sub A) parte integrante e sostanziale, che con il presente provvedimento si approva;

**TENUTO CONTO** che il citato D.Lgs. 171/2016 ha innovato il sistema di valutazione dei Direttori Generali, prevedendo, in particolare:

- all'art. 2 comma 2 che "[...] All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi."
- all'art. 2 comma 4 che "Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, [...] verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale.";

**RITENUTO** di approvare, nelle more della definizione di nuovo sistema di valutazione regionale, in coerenza col sistema di valutazione dei Direttori Generali delineato con le richiamate disposizioni, il "Prospetto degli obiettivi prioritari di funzionamento dei Servizi, di Salute e di Trasparenza" allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante, sostanzialmente rimodulando fino al 31.12.2023 gli obiettivi precedentemente definiti, al fine di assicurare continuità gestionale aziendale, evidenziando che si procederà con successivo provvedimento alla formale assegnazione di nuovi obiettivi a decorrere dal 2024 in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, tenendo conto anche di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30.08.2023 di approvazione degli "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2024-2026" e del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 532 del 9/09/2019 con la quale è stato adeguato il trattamento economico annuo omnicomprensivo dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL della Regione Abruzzo ai sensi del D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995, prevedendo l'importo di € 149.000,00 annui;

**CONSIDERATO**, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995, in ordine alla possibilità di integrare il trattamento economico "di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione";

**RITENUTO**, al riguardo, opportuno stabilire che la predetta integrazione debba essere commisurata e graduata in relazione al punteggio conseguito dal Direttore Generale all'esito dei procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, secondo la metodologia di valutazione di cui all'allegato sub B), e che pertanto detta integrazione debba essere corrisposta:

- nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160;
- nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160;
- nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140.

Non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130;

**RICHIAMATA** altresì la disposizione di cui all'art.1 comma 865 della legge 30.12.2018 n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che prevede «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere

inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:

a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

**RITENUTO** di stabilire, pertanto, che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'allegato sub B) sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dal richiamato art.1 comma 865 della legge n.145/2018;

**RITENUTO**, altresì, di precisare che alla corresponsione di detta integrazione del trattamento economico si procederà al termine dei relativi procedimenti di valutazione/verifica, che avranno luogo, il primo, alla scadenza dei primi ventiquattro mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016 - e, successivamente, dopo ulteriori dodici mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi ventiquattro mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;

**RICHIAMATE**, infine, le disposizioni di cui all'art. 2 comma, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 171/2016 che testualmente prevedono:

*c. 5 La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma 4 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo articolo 2, comma 2-bis, è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.*

*c. 6 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 28*

dicembre 2015, n. 208.

*c. 7 I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e di decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati al Ministero della salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando quanto disposto al comma 6, lettera a), dell'articolo 1, i direttori generali decaduti possono essere reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione."*

**VISTO** il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** di poter procedere alla integrale pubblicazione del presente provvedimento, stante l'assenza di dati da omettere o minimizzare;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**DATO ATTO** che ai sensi della richiamata legge regionale n.77/99 s.m.e.i.:

- il Dirigente del Servizio Risorse Umane del SSR, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, con la sottoscrizione dello stesso ne attesta la regolarità tecnico amministrativa;
- il Direttore del Dipartimento, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane del SSR DPF004, ne attesta la legittimità, nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

## **A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

### **D E L I B E R A**

*per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

1. di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 69 del 30 agosto 2023, che individua, come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, per le motivazioni ivi espresse, nell'ambito della rosa di idonei riferita all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, elaborata dalla Commissione ex D.P.G.R. n. 53 del 10 luglio 2023, quale Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, per la durata di quattro anni, l'Ing. Thomas Schael;
2. di dare seguito, stante l'individuazione operata con il richiamato decreto presidenziale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, alla formalizzazione della nomina dell'Ing. Thomas Schael, quale Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti, per la durata di anni 4 (quattro);
3. di approvare lo "Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale", allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che l'incarico dell'Ing. Thomas Schael avrà decorrenza dalla data indicata in sede di sottoscrizione del riferito contratto di prestazione d'opera intellettuale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3-bis comma 11 del D.Lgs. 502/1992;
5. di approvare ed assegnare, nelle more della definizione di nuovo sistema di valutazione regionale, al nominato Direttore Generale gli obiettivi individuati nel "Prospetto degli obiettivi prioritari di funzionamento dei Servizi, di Salute e di Trasparenza", allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono anche stabilite le modalità di verifica del raggiungimento degli stessi, sostanzialmente rimodulando fino al 31.12.2023 gli obiettivi precedentemente definiti, al fine di assicurare continuità gestionale aziendale, evidenziando che si procederà con successivo provvedimento alla formale assegnazione di nuovi obiettivi a decorrere dal 2024 in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, tenendo conto anche di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30.08.2023 di approvazione degli "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2024-2026" e del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019;
6. di attribuire al Direttore Generale il trattamento economico annuo omnicomprensivo di € 149.000,00, per effetto della D.G.R. n.532 del 09/09/2019 avente ad oggetto "D.P.C.M. n. 502 del 10.07.1995 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Adeguamento del trattamento economico" che prevede l'applicazione dell'adeguamento del trattamento economico a tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del provvedimento;
7. di stabilire l'integrazione del trattamento economico annuo di una ulteriore quota fino al 20 per cento dello stesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 – commisurandola e graduandola in relazione al punteggio ottenuto dal Direttore Generale all'esito dei procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, secondo la metodologia di valutazione di cui all'allegato sub B), stabilendosi che detta integrazione debba essere corrisposta: nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160; nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160; nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140; mentre non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130;
8. di stabilire che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'allegato sub B) sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dal richiamato art.1 comma 865 della legge n.145/2018;
9. di precisare che alla corresponsione di detta integrazione si procederà al termine dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione, che avranno luogo, il primo, alla scadenza dei primi ventiquattro mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del D.Lgs. n. 171/2016 - e, successivamente, dopo ulteriori dodici mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi ventiquattro mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;
10. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale procederà alla sottoscrizione del contratto di diritto privato con il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-

Chieti, redatto in conformità allo "Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale" allegato sub A);

11. di ribadire quanto già previsto dalla DGR n. 899/2015, in merito alla previsione di eventuale risoluzione di diritto del contratto di nomina, a seguito di norme e/o atti di riorganizzazione delle Aziende USL abruzzesi. In tal caso il nominato Direttore Generale non avrà nulla a pretendere.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Grazia Palma  
*(Firmato elettronicamente)*

---

RESPONSABILE UFFICIO  
Grazia Palma  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPF004 Servizio Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR  
Alba La Barba  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DRG DIREZIONE GENERALE  
Antonio Sorgi  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'  
Nicoletta Veri  
*(Firmato digitalmente)*

---



### RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

**Nome allegato:** defnew schema di contratto all. a.pdf  
**Impronta** D3A7D5BEEE181BB93E0B51E7557944253ADA6D5BBA5A10362F92884DA02423EF  
**Nome allegato:** defrevprospetto degli obiettivi allegatob.pdf  
**Impronta** C730CA2C0BDD83562F71F040701855D9505BAC82175F3A925CF35FBEF7723CCB





**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR  
DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE**

*(Firmato digitalmente da)*

**MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE**

Data: 11/09/2023 15:08:56

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

*(Firmato digitalmente da)*

**DANIELA VALENZA  
SEGRETARIO**

Data: 11/09/2023 15:41:26

Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI Protocollo N. 86856/2023 del 11/09/2023

CONTRATTO DI  
PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DI  
LANCIANO-VASTO-CHIETI

REGIONE  
ABRUZZO



**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DI LANCIANO-VASTO-CHIETI**

Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2023, in \_\_\_\_\_

TRA

il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo dott. Marco Marsilio

nato a Roma, il 17/02/1968, domiciliato per la carica in

VIA LEONARDO DA VINCI N.6 - L'AQUILA , il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Abruzzo (C.F. 80003170661)

E

L'Ing. Thomas Schael, nato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, di seguito anche indicato, per brevità, come "Direttore Generale"

PRESO ATTO CHE:

- la Giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione n. 571 del 11/09/2023 ai sensi del D. Lgs. 171/2016 e ss. mm. ii., ha preso atto dell'individuazione da parte del Presidente della Regione, con DPGR n. 69 del 30.08.2023, dell'Ing. Thomas Schael quale Direttore Generale della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;
- l'Ing. Thomas Schael ha dichiarato, con propri atti redatti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità per l'incarico di Direttore Generale di ASL di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e di cui all'art. 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii.;
- l'incarico ha la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dal 12/09/2023 ;
- con la citata deliberazione di formalizzazione della nomina del Direttore Generale, *nelle more della definizione di nuovo sistema di valutazione regionale*, sono stati approvati ed assegnati al medesimo gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi considerati di carattere prioritario per la corretta attuazione della programmazione regionale, come da "Prospetto degli Obiettivi", allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, nonché del presente contratto, *sostanzialmente rimodulando fino al 31.12.2023 gli obiettivi precedentemente definiti, evidenziando che si procederà con successivo provvedimento alla formale assegnazione di*

*nuovi obiettivi a decorrere dal 2024 in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, tenendo conto anche di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30.08.2023 di approvazione degli "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2024-2026" e del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019;*

- il trattamento economico omnicomprensivo spettante al Direttore Generale, come fissato con D.G.R. n.532 del 09/09/2019 di applicazione del D.P.C.M. n. 502 del 10/07/1995 e s.m.e i., risulta rideterminato nella misura di € 149.000 annui;
- è stata altresì autorizzata – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, l'integrazione del trattamento economico annuo, fino ad una misura massima del 20% dello stesso, commisurandola e graduandola in relazione al punteggio conseguito dal Direttore Generale all'esito positivo dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, da effettuarsi, il primo, alla scadenza dei primi 24 mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n.171/2016 - e, successivamente, con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 24 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;
- in caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne comunicazione al Presidente della Giunta Regionale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R;
- nei casi previsti dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.171/2016 e secondo le procedure ivi previste, il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme motivata deliberazione della Giunta medesima, procede alla risoluzione del contratto e alla conseguente dichiarazione di decadenza del Direttore Generale;
- l'articolo 20-bis, comma 6, della legge regionale n. 146/1996 e ss.mm.ii. prevede che la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3 dello stesso, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale, ai sensi del richiamato art.2, comma 5, del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii..
- con la Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 04/08 del 21 novembre 2008, è stata recepita la fattispecie della decadenza automatica dei Direttori Generali delle ASL d'Abruzzo nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende, in applicazione dell'art. 52, comma 4 lett. d), della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1205 del 29.11.2007 si è stabilito che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. d'Abruzzo;
- l'art. 3-bis, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 prevede che l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica;

- l'art. 1, commi 521 e ss. della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nel dettare disposizioni in materia di piani di rientro da adottarsi da parte degli enti del Servizio sanitario regionale ha disposto, al comma 534, l'integrazione dei contratti dei Direttori Generali, mediante l'inserimento di un'ulteriore fattispecie di decadenza automatica per il caso di mancata trasmissione del piano di rientro, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro;
- l'art.1 comma 865 della legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019), che ha stabilito per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:
  - a. non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
  - b. è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
  - c. è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
  - d. è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.”
- l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 502/1992 stabilisce che, in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età e che, ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione;

TANTO PREMESSO,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e durata del contratto**

L'Ing. Thomas Schael, quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti (di seguito indicata, per brevità, come "Azienda"), si obbliga a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo, a favore dell'Azienda citata, le funzioni di Direttore Generale previste e disciplinate dalla normativa vigente per l'intera durata del presente contratto, fissata in anni 4 (quattro) a decorrere dal 12/09/2023, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, sia in ambito nazionale che regionale.

In particolare, il Direttore Generale esercita tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, come previsti e disciplinati da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale e regionale.

Il Direttore Generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

## Articolo 2

### **Criteri ispiratori dell'azione del Direttore Generale ed obiettivi assegnati**

Il Direttore Generale dell'Azienda si impegna ad ispirare la propria azione al perseguimento degli obiettivi assegnati, al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite. La sua azione deve essere inoltre costantemente volta al miglioramento dell'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

Il Direttore Generale risponde alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi di carattere prioritario specificatamente individuati ed assegnati con la deliberazione di formalizzazione della nomina e di cui all'allegato B della stessa ("Prospetto degli obiettivi"), facente parte integrante e sostanziale anche del presente contratto, sostanzialmente rimodulando fino al 31.12.2023 gli obiettivi precedentemente definiti, al fine di assicurare continuità gestionale aziendale, prendendo atto che si procederà con successivo provvedimento alla formale assegnazione di nuovi obiettivi a decorrere dal 2024 in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, tenendo conto anche di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30.08.2023 di approvazione degli "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2024-2026" e del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019. Resta fermo, comunque, l'obbligo di porre in essere gli adempimenti previsti e perseguire gli obiettivi individuati come propri della ASL di riferimento nell'ambito dei provvedimenti programmatici regionali relativi alle singole annualità cui afferisce l'incarico del Direttore Generale, oltre che quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali, che costituiscono anch'essi oggetto di valutazione e verifica da parte dei competenti Organi regionali.

Gli obiettivi di carattere prioritario vengono di norma ridefiniti annualmente entro il mese di dicembre precedente all'anno cui si riferiscono. In ipotesi di mancata ridefinizione permangono quelli individuati ed assegnati con la deliberazione di nomina del Direttore Generale.

I provvedimenti di programmazione regionale adottati nel periodo di durata contrattuale, regolarmente trasmessi al Direttore Generale, avranno efficacia integrativa del contenuto del presente contratto, anche a modifica ed implementazione degli obiettivi di cui al secondo comma del presente articolo.

Avrà altresì efficacia integrativa del contenuto del presente contratto ogni disposizione legislativa, regolamentare applicabile in materia.

### **Articolo 3**

#### **Valutazione dell'attività del Direttore Generale**

La valutazione dell'attività del Direttore Generale, avuto riguardo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, avviene secondo le modalità definite nell'ambito del riferito "Prospetto degli obiettivi", parte integrante e sostanziale del presente contratto, e successive modifiche e integrazioni definite ai sensi del precedente art. 2.

Tale procedimento valutativo si applica sia in sede di verifica dopo i primi 24 mesi di attività ai sensi dell'art.2, comma 4, del D. Lgs. 171/2016 ss.mm.ii. che in ogni altra ipotesi di valutazione dell'operato del Direttore Generale, ivi comprese quelle relative ai risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione ai fini della corresponsione dell'integrazione del trattamento economico ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995.

### **Articolo 4**

#### **Trattamento economico**

Al Direttore Generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto, a carico del bilancio della ASL, il trattamento economico omnicomprensivo, al lordo degli oneri e ritenute di legge, di € 149.000 annui, come rideterminato con D.G.R. n. 532 del 09/09/2019. Tale trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute dal Direttore Generale per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Il trattamento di cui al comma precedente è corrisposto in dodici mensilità posticipate di eguale ammontare.

Spetta altresì al Direttore Generale il rimborso delle spese generali di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e opportunamente documentate, per lo svolgimento fuori sede delle attività istituzionali.

Il riferito trattamento economico è integrato – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 ss.mm.ii. - di una ulteriore quota, fino al massimo del 20% dello stesso, all'esito positivo dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione, da effettuarsi, il primo, alla scadenza dei primi 24 mesi di attività - ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016 ss.mm.ii - e, successivamente, con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 24 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale.

Tale integrazione sarà corrisposta

- nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160;

- nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160;
- nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140;
- non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130.

In attuazione dell'art.1 comma 865 della legge n.145/2018 si stabilisce che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ("Prospetto degli obiettivi"), sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dall'art.1 comma 865 della legge n.145/2018 in premessa richiamato.

## **Articolo 5**

### **Verifica a 24 mesi, conferma dell'incarico e ulteriori valutazioni**

Dopo i primi ventiquattro mesi di attività, il Direttore Generale viene sottoposto alla verifica dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione ai sensi del precedente art. 2 e secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 171/2016 ss.mm.ii.

A conclusione della verifica la Regione procede o meno alla conferma dell'incarico in relazione all'esito positivo o negativo della verifica.

La valutazione ai fini della verifica viene operata secondo le modalità richiamate all'articolo 3 del presente contratto.

Costituisce grave inadempienza ai fini della conferma dell'incarico il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

In caso di verifica positiva si procede inoltre all'integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto al precedente articolo 4.

Ulteriori successive valutazioni dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione avranno luogo - al fine di poter procedere all'eventuale integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto al precedente art. 4, commi 4 e 5, del presente contratto - con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno successivamente fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 24 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale.



## Articolo 6

### Dimissioni, decadenza e sostituzione

In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Generale deve darne comunicazione al Presidente della Giunta Regionale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 6, della legge regionale n. 146/1996 e ss.mm. ii., la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3 dello stesso, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale.

Integra inoltre l'ipotesi di gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto ogni fattispecie espressamente qualificata come tale nell'ambito dei provvedimenti regionali, oltre che l'aver riportato valutazioni negative nell'ambito delle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi.

In caso di esito negativo – che si concretizza nel raggiungimento di un punteggio complessivo inferiore a 120 - della verifica di cui all'art. 5 sui risultati conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione dopo i primi 24 mesi dalla nomina, ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016 ss.mm.ii, si determina l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico; ciò comporta la risoluzione del presente contratto e, di conseguenza, la decadenza dalla nomina.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica. Integra la fattispecie di mancato conseguimento una valutazione, riferita ai soli obiettivi di salute, inferiore a 70 punti.

Ai sensi dell'art. 52, comma 4 lett. d), della L. 27 dicembre 2002, n. 289 così come recepito dalla Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 04/08 del 21 novembre 2008, l'accertamento del mancato raggiungimento dell'equilibrio economico Azienda comporta la decadenza automatica del Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 1, commi 521 e ss. della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), la mancata trasmissione del piano di rientro ovvero l'esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro comporta la decadenza automatica del Direttore Generale.

La regione, al verificarsi delle ipotesi sopra descritte e , previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente nulla è dovuto al Direttore Generale da parte della Regione Abruzzo a titolo di indennità di recesso.

#### **Articolo 7**

##### **Risoluzione di diritto**

Il presente contratto sarà risolto di diritto – senza che il Direttore Generale abbia nulla a pretendere – nel caso in cui la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti dovesse essere soppressa o accorpata con altra Azienda del Servizio Sanitario Regionale nonché a seguito di norme e/o atti di riorganizzazione delle Aziende USL abruzzesi.

#### **Articolo 8**

##### **Normativa di riferimento**

Per quanto non previsto dal presente Contratto, si applica quanto disposto dal D. Lgs. 502/1992 e ss. mm. ii., dal D.lgs 171/2016 e ss. mm. ii., e dagli artt. 2230 e ss. del Codice Civile, nonché da ogni altra disposizione applicabile alla materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente  
della Giunta Regionale d'Abruzzo  
Dott. Marco Marsilio

Il Direttore Generale  
dell'Azienda Sanitaria Locale  
di Lanciano-Vasto-Chieti

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

#### **APPROVAZIONE ESPRESSA**

Il/la sottoscritto/a, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui all'articolo 2 ("Criteri ispiratori dell'azione del Direttore Generale ed obiettivi assegnati"), all'art. 6 ("Dimissioni, decadenza e sostituzione") e all'articolo 7 ("Risoluzione di diritto").

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
dell'Azienda Sanitaria Locale  
di Lanciano-Vasto-Chieti

CONTRATTO DI  
PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DI  
LANCIANO-VASTO-CHIETI

REGIONE  
ABRUZZO



**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
DI LANCIANO-VASTO-CHIETI**

Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2023, in \_\_\_\_\_

TRA

il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo dott. Marco Marsilio

nato a Roma, il 17/02/1968, domiciliato per la carica in

VIA LEONARDO DA VINCI N.6 - L'AQUILA , il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Abruzzo (C.F. 80003170661)

E

L'Ing. Thomas Schael, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ di seguito anche indicato, per brevità, come "Direttore Generale"

PRESO ATTO CHE:

- la Giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione n. 571 del 11/09/2023 ai sensi del D. Lgs. 171/2016 e ss. mm. ii., ha preso atto dell'individuazione da parte del Presidente della Regione, con DPGR n. 69 del 30.08.2023, dell'Ing. Thomas Schael quale Direttore Generale della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;
- l'Ing. Thomas Schael ha dichiarato, con propri atti redatti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità per l'incarico di Direttore Generale di ASL di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e di cui all'art. 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii.;
- l'incarico ha la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dal 12/09/2023 ;
- con la citata deliberazione di formalizzazione della nomina del Direttore Generale, *nelle more della definizione di nuovo sistema di valutazione regionale*, sono stati approvati ed assegnati al medesimo gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi considerati di carattere prioritario per la corretta attuazione della programmazione regionale, come da "Prospetto degli Obiettivi", allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, nonché del presente contratto, *sostanzialmente rimodulando fino al 31.12.2023 gli obiettivi precedentemente definiti, evidenziando che si procederà con successivo provvedimento alla formale assegnazione di*

*nuovi obiettivi a decorrere dal 2024 in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, tenendo conto anche di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30.08.2023 di approvazione degli "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2024-2026" e del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019;*

- il trattamento economico omnicomprensivo spettante al Direttore Generale, come fissato con D.G.R. n.532 del 09/09/2019 di applicazione del D.P.C.M. n. 502 del 10/07/1995 e s.m.e i., risulta rideterminato nella misura di € 149.000 annui;
- è stata altresì autorizzata – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, l'integrazione del trattamento economico annuo, fino ad una misura massima del 20% dello stesso, commisurandola e graduandola in relazione al punteggio conseguito dal Direttore Generale all'esito positivo dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, da effettuarsi, il primo, alla scadenza dei primi 24 mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n.171/2016 - e, successivamente, con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 24 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;
- in caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne comunicazione al Presidente della Giunta Regionale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R;
- nei casi previsti dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.171/2016 e secondo le procedure ivi previste, il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme motivata deliberazione della Giunta medesima, procede alla risoluzione del contratto e alla conseguente dichiarazione di decadenza del Direttore Generale;
- l'articolo 20-bis, comma 6, della legge regionale n. 146/1996 e ss.mm.ii. prevede che la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3 dello stesso, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale, ai sensi del richiamato art.2, comma 5, del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii..
- con la Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 04/08 del 21 novembre 2008, è stata recepita la fattispecie della decadenza automatica dei Direttori Generali delle ASL d'Abruzzo nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende, in applicazione dell'art. 52, comma 4 lett. d), della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1205 del 29.11.2007 si è stabilito che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. d'Abruzzo;
- l'art. 3-bis, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 prevede che l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica;

- l'art. 1, commi 521 e ss. della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nel dettare disposizioni in materia di piani di rientro da adottarsi da parte degli enti del Servizio sanitario regionale ha disposto, al comma 534, l'integrazione dei contratti dei Direttori Generali, mediante l'inserimento di un'ulteriore fattispecie di decadenza automatica per il caso di mancata trasmissione del piano di rientro, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro;
- l'art.1 comma 865 della legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019),che ha stabilito per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:
  - a. non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
  - b. è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
  - c. è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
  - d. è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.”
- l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 502/1992 stabilisce che, in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età e che, ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione;

TANTO PREMESSO,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e durata del contratto**

L'Ing. Thomas Schael, quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti (di seguito indicata, per brevità, come "Azienda"), si obbliga a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo, a favore dell'Azienda citata, le funzioni di Direttore Generale previste e disciplinate dalla normativa vigente per l'intera durata del presente contratto, fissata in anni 4 (quattro) a decorrere dal 12/09/2023, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, sia in ambito nazionale che regionale.

In particolare, il Direttore Generale esercita tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, come previsti e disciplinati da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale e regionale.

Il Direttore Generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

## Articolo 2

### **Criteri ispiratori dell'azione del Direttore Generale ed obiettivi assegnati**

Il Direttore Generale dell'Azienda si impegna ad ispirare la propria azione al perseguimento degli obiettivi assegnati, al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite. La sua azione deve essere inoltre costantemente volta al miglioramento dell'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

Il Direttore Generale risponde alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi di carattere prioritario specificatamente individuati ed assegnati con la deliberazione di formalizzazione della nomina e di cui all'allegato B della stessa ("Prospetto degli obiettivi"), facente parte integrante e sostanziale anche del presente contratto, sostanzialmente rimodulando fino al 31.12.2023 gli obiettivi precedentemente definiti, al fine di assicurare continuità gestionale aziendale, prendendo atto che si procederà con successivo provvedimento alla formale assegnazione di nuovi obiettivi a decorrere dal 2024 in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, tenendo conto anche di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30.08.2023 di approvazione degli "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2024-2026" e del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019. Resta fermo, comunque, l'obbligo di porre in essere gli adempimenti previsti e perseguire gli obiettivi individuati come propri della ASL di riferimento nell'ambito dei provvedimenti programmatici regionali relativi alle singole annualità cui afferisce l'incarico del Direttore Generale, oltre che quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali, che costituiscono anch'essi oggetto di valutazione e verifica da parte dei competenti Organi regionali.

Gli obiettivi di carattere prioritario vengono di norma ridefiniti annualmente entro il mese di dicembre precedente all'anno cui si riferiscono. In ipotesi di mancata ridefinizione permangono quelli individuati ed assegnati con la deliberazione di nomina del Direttore Generale.

I provvedimenti di programmazione regionale adottati nel periodo di durata contrattuale, regolarmente trasmessi al Direttore Generale, avranno efficacia integrativa del contenuto del presente contratto, anche a modifica ed implementazione degli obiettivi di cui al secondo comma del presente articolo.

Avrà altresì efficacia integrativa del contenuto del presente contratto ogni disposizione legislativa, regolamentare applicabile in materia.

### **Articolo 3**

#### **Valutazione dell'attività del Direttore Generale**

La valutazione dell'attività del Direttore Generale, avuto riguardo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, avviene secondo le modalità definite nell'ambito del riferito "Prospetto degli obiettivi", parte integrante e sostanziale del presente contratto, e successive modifiche e integrazioni definite ai sensi del precedente art. 2.

Tale procedimento valutativo si applica sia in sede di verifica dopo i primi 24 mesi di attività ai sensi dell'art.2, comma 4, del D. Lgs. 171/2016 ss.mm.ii. che in ogni altra ipotesi di valutazione dell'operato del Direttore Generale, ivi comprese quelle relative ai risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione ai fini della corresponsione dell'integrazione del trattamento economico ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995.

### **Articolo 4**

#### **Trattamento economico**

Al Direttore Generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto, a carico del bilancio della ASL, il trattamento economico omnicomprensivo, al lordo degli oneri e ritenute di legge, di € 149.000 annui, come rideterminato con D.G.R. n. 532 del 09/09/2019. Tale trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute dal Direttore Generale per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Il trattamento di cui al comma precedente è corrisposto in dodici mensilità posticipate di eguale ammontare.

Spetta altresì al Direttore Generale il rimborso delle spese generali di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e opportunamente documentate, per lo svolgimento fuori sede delle attività istituzionali.

Il riferito trattamento economico è integrato – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 ss.mm.ii. - di una ulteriore quota, fino al massimo del 20% dello stesso, all'esito positivo dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione, da effettuarsi, il primo, alla scadenza dei primi 24 mesi di attività - ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016 ss.mm.ii - e, successivamente, con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 24 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale.

Tale integrazione sarà corrisposta

- nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160;



- nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160;
- nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140;
- non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130.

In attuazione dell'art.1 comma 865 della legge n.145/2018 si stabilisce che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ("Prospetto degli obiettivi"), sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dall'art.1 comma 865 della legge n.145/2018 in premessa richiamato.

## **Articolo 5**

### **Verifica a 24 mesi, conferma dell'incarico e ulteriori valutazioni**

Dopo i primi ventiquattro mesi di attività, il Direttore Generale viene sottoposto alla verifica dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione ai sensi del precedente art. 2 e secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 171/2016 ss.mm.ii.

A conclusione della verifica la Regione procede o meno alla conferma dell'incarico in relazione all'esito positivo o negativo della verifica.

La valutazione ai fini della verifica viene operata secondo le modalità richiamate all'articolo 3 del presente contratto.

Costituisce grave inadempienza ai fini della conferma dell'incarico il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

In caso di verifica positiva si procede inoltre all'integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto al precedente articolo 4.

Ulteriori successive valutazioni dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione avranno luogo - al fine di poter procedere all'eventuale integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto al precedente art. 4, commi 4 e 5, del presente contratto - con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno successivamente fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 24 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale.

## Articolo 6

### Dimissioni, decadenza e sostituzione

In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Generale deve darne comunicazione al Presidente della Giunta Regionale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 6, della legge regionale n. 146/1996 e ss.mm. ii., la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3 dello stesso, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale.

Integra inoltre l'ipotesi di gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto ogni fattispecie espressamente qualificata come tale nell'ambito dei provvedimenti regionali, oltre che l'aver riportato valutazioni negative nell'ambito delle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi.

In caso di esito negativo – che si concretizza nel raggiungimento di un punteggio complessivo inferiore a 120 - della verifica di cui all'art. 5 sui risultati conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione dopo i primi 24 mesi dalla nomina, ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016 ss.mm.ii, si determina l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico; ciò comporta la risoluzione del presente contratto e, di conseguenza, la decadenza dalla nomina.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica. Integra la fattispecie di mancato conseguimento una valutazione, riferita ai soli obiettivi di salute, inferiore a 70 punti.

Ai sensi dell'art. 52, comma 4 lett. d), della L. 27 dicembre 2002, n. 289 così come recepito dalla Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 04/08 del 21 novembre 2008, l'accertamento del mancato raggiungimento dell'equilibrio economico Azienda comporta la decadenza automatica del Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 1, commi 521 e ss. della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), la mancata trasmissione del piano di rientro ovvero l'esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro comporta la decadenza automatica del Direttore Generale.

La regione, al verificarsi delle ipotesi sopra descritte e , previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente nulla è dovuto al Direttore Generale da parte della Regione Abruzzo a titolo di indennità di recesso.

## **Articolo 7**

### **Risoluzione di diritto**

Il presente contratto sarà risolto di diritto – senza che il Direttore Generale abbia nulla a pretendere – nel caso in cui la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti dovesse essere soppressa o accorpata con altra Azienda del Servizio Sanitario Regionale nonché a seguito di norme e/o atti di riorganizzazione delle Aziende USL abruzzesi.

## **Articolo 8**

### **Normativa di riferimento**

Per quanto non previsto dal presente Contratto, si applica quanto disposto dal D. Lgs. 502/1992 e ss. mm. ii., dal D.lgs 171/2016 e ss. mm. ii., e dagli artt. 2230 e ss. del Codice Civile, nonché da ogni altra disposizione applicabile alla materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente  
della Giunta Regionale d'Abruzzo  
Dott. Marco Marsilio

Il Direttore Generale  
dell'Azienda Sanitaria Locale  
di Lanciano-Vasto-Chieti

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

### **APPROVAZIONE ESPRESSA**

Il/la sottoscritto/a, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui all'articolo 2 ("Criteri ispiratori dell'azione del Direttore Generale ed obiettivi assegnati"), all'art. 6 ("Dimissioni, decadenza e sostituzione") e all'articolo 7 ("Risoluzione di diritto").

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
dell'Azienda Sanitaria Locale  
di Lanciano-Vasto-Chieti